



COMUNE DI MINUSIO

---

ORDINANZA MUNICIPALE  
*concernente i voli d'elicottero*  
(del 06.02.2024)

---



## COMUNE DI MINUSIO

Il Municipio di Minusio, richiamati

- > l'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs);
- > il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
- > gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- > gli artt. 23, 24, 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e ogni altra normativa applicabile in materia

### ORDINA:

#### art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza regola la competenza del Municipio nella disciplina dei voli con elicottero in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto come pure per garantire la sicurezza di persone e cose e permettere il rispetto della quiete pubblica.

#### art. 2 Modalità di volo

<sup>1</sup>Nel rispetto dell'art. 18 OAEs le traiettorie e le manovre degli elicotteri dovranno essere effettuate in modo da evitare rumori inutili.

<sup>2</sup>In particolare dovranno essere scelti itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sulla Casa per anziani, sulle sedi dell'Istituto scolastico comunale e altre strutture sensibili.

<sup>3</sup>La durata dei voli è limitata a 30 minuti; in casi giustificati il Municipio può accordare una deroga.

#### art. 3 Orario di servizio

<sup>1</sup>Per qualsiasi volo con atterraggi esterni, le imprese di trasporto sono vincolate al rispetto dei seguenti orari: da lunedì a venerdì, ore 10:00 - ore 12:00 / ore 14:00 - ore 16:00.

<sup>2</sup>Qualsiasi volo è escluso il sabato, nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità cantonali e durante le vacanze di Pasqua, dei Defunti e di Natale.

<sup>3</sup>In casi giustificati e limitati nel tempo il Municipio può derogare ai limiti d'orario indicati.



## COMUNE DI MINUSIO

### art. 4 Atterraggi e voli in zone densamente popolate

<sup>1</sup>L'istante richiede l'autorizzazione almeno 5 giorni prima, tramite apposito formulario, specificando in particolare:

- il committente dei voli;
- lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che s'intende trasportare;
- il programma dei voli, indicando
  - > data e orario dei voli previsti
  - > luogo di carico e di scarico (ev. allegare planimetria)
  - > numero delle rotazioni previste
  - > tipo di elicottero usato
- l'eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

<sup>2</sup>Il Municipio si esprime tempestivamente in merito alla richiesta d'autorizzazione e compatibilmente con le esigenze di servizio.

<sup>3</sup>Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per iscritto all'Ufficio tecnico comunale.

<sup>4</sup>Le operazioni di salvataggio (REGA), di polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione.

### art. 5 Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione di volo è percepita una tassa di fr. 100.00.

### art. 6 Danni nei confronti di terzi

<sup>1</sup>Il committente e/o la ditta che effettua i voli d'elicottero sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi; il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

<sup>2</sup>La ditta che effettua i voli d'elicottero dovrà prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti interessati dal volo, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, ecc.).

<sup>3</sup>In particolare la ditta che effettua i voli d'elicottero dovrà debitamente informare i confinanti indicando l'ubicazione precisa del cantiere (via e numero civico) e la fascia oraria in cui verranno effettuati i voli d'elicottero.

### art. 7 Segnalazione di infrazioni

Le infrazioni alle Ordinanze e ai Decreti che disciplinano gli atterraggi esterni con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.



## COMUNE DI MINUSIO

### art. 8 Reclami

Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

### art. 9 Provvedimenti amministrativi e penalità

Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con una multa fino a fr. 5'000.00 a dipendenza della gravità e dell'eventuale recidiva.  
Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

### art. 10 Applicabilità di altre Leggi

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

### art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

### art. 12 Pubblicazione

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

(Ris. mun. N° 135)

Il Municipio